

LEGGE DI BILANCIO 2026

Caserta, 22 gennaio 2026
Giovanni Riccio
Commercialista ODCEC Caserta
Giornalista pubblicista

Slide aggiornate al 18/1/2026.

NOVITA' IN TEMA DI IVA

Per realizzare una maggior conformità della normativa interna alla direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, è prevista una modifica all'articolo 13, comma 2, del D.P.R. 633/1972 (valore normale operazioni permutative e dazioni in pagamento).

- Il riferimento al “valore normale” non risulta del tutto aderente ai criteri elaborati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, in particolare nelle cause c-33/93 (Empire Stores) del 2 giugno 1994 e c-380/99 (Bertelsmann AG) del 3 luglio 2001.
- Il controvalore che funge da base imponibile per una fornitura di beni effettuata a fronte di un servizio ricevuto è un valore soggettivo, poiché l'imponibile IVA è il corrispettivo realmente ricevuto e non un valore stimato secondo criteri obiettivi.

A partire dalla data di entrata in vigore della LB 2026, la base imponibile iva delle operazioni permutative e delle dazioni in pagamento è costituita dal valore dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, determinato dall'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili a tali cessioni o prestazioni.

Sono fatti salvi i comportamenti pregressi aderenti alla modifica adottati prima della sua entrata in vigore.

NOVITA' IN TEMA DI COMPENSAZIONI

CONTRASTO ALLE INDEBITE COMPENSAZIONI (DECORRENZA 1° GENNAIO 2026)

Il limite di cui all'articolo 37, comma 49-quinquies, del D.L. 223/2006 relativo al divieto di compensazione in presenza di ruoli per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate in base alle norme vigenti, ivi compresi quelli per atti di recupero e, scaduti e per i quali non siano presenti provvedimenti di sospensione, secondo il richiamato articolo della bozza della manovra 2026, sarà ridotto da 100.000 a 50.000 euro.

La norma riguarda tutti i crediti di natura fiscale (anche agevolativa).

Sono esclusi i crediti di natura previdenziale ed assicurativa.

MEMO

- Ove siano presenti carichi di ruolo per un importo superiore a 50.000,00 euro, la compensazione è vietata anche per l'eccedenza.
- Per i crediti scaturenti dal c.d. "sconto in fattura" o dalla cessione delle detrazioni edilizie opera anche l'art. 121 co. 3-bis del DL 34/2020. In questo caso il divieto opera per ruoli nel complesso superiori a 10.000,00 euro, ma sino a concorrenza del ruolo stesso.
- La presentazione dell'istanza di rottamazione preclude il divieto di compensazione, che non opera in presenza di dilazioni non decadute.
- Ammessa la procedura codice "RUOLO". (solo crediti erariali).

**La norma riguarda tutti i crediti di natura fiscale (anche agevolativa).
Sono esclusi i crediti di natura previdenziale ed assicurativa.**

LIQUIDAZIONE AUTOMATICA DELLA DICHIARAZIONE IVA OMESSA

E' prevista una nuova **procedura di liquidazione automatizzata riferita ai casi di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto.**

Le dichiarazioni presentate senza i quadri necessari a liquidare le imposte dovute sono equiparate alle omesse dichiarazioni.

Al D.P.R. 633/1972 viene aggiunto l'articolo 54-*bis* 1 in base al quale l'Agenzia delle entrate, anche avvalendosi di procedure automatizzate, può liquidare l'imposta dovuta in base alla documentazione elettronica rilevante ai fini IVA, entro il termine decadenziale previsto per l'emanazione degli avvisi di accertamento riferiti ai casi di omessa presentazione della dichiarazione IVA (entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata).

COME?

Mettendo a confronto l'IVA a credito risultante dalle fatture elettroniche ricevute con l'IVA a debito emergente dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi, nonché dagli elementi desumibili dalle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche, con una comunicazione sostanzialmente automatizzata viene quantificato il debito fiscale.

IPOTESI SEMPLIFICATORIA

Non si tiene conto del credito eventualmente indicato dal contribuente in relazione a un periodo temporale antecedente a quello oggetto di liquidazione. Tale ultimo aspetto può essere oggetto di valutazione congiunta con il contribuente durante il contraddittorio previsto.

- L'esito della liquidazione è comunicato al contribuente il quale, entro i successivi sessanta giorni, può fornire elementi e chiarimenti, oppure provvedere al versamento degli importi dovuti.
- Unitamente all'imposta dovuta e non versata, nella comunicazione vengono indicati gli interessi e le sanzioni.
- Qualora gli elementi forniti dal contribuente portino ad una modifica del quantum dell'imposta dovuta, viene inviata una nuova comunicazione e il termine di sessanta giorni decorre ex novo. Se il destinatario della comunicazione non fornisce elementi utili a giustificare l'anomalia e non versa le somme dovute, le stesse sono iscritte a ruolo a titolo definitivo.
- **Per il pagamento delle somme dovute in esito alla liquidazione, ivi inclusa l'ipotesi di avvenuta iscrizione a ruolo, non è possibile avvalersi della compensazione orizzontale.**
- Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere dettate disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità da seguire per la comunicazione delle risultanze delle liquidazioni e ai dati utilizzabili per l'effettuazione delle stesse.

- Nel caso in cui dai controlli emerga un'imposta da versare si applica la medesima sanzione amministrativa prevista per i casi di omessa presentazione della dichiarazione IVA, pari al 120% dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di 250 euro.
- Tale sanzione è comunque ridotta a 1/3 in caso di adempimento volontario entro il termine di presentazione del ricorso.
- Dopo la ricezione della comunicazione il contribuente non può comunque avvalersi della riduzione della sanzione al 75% in caso di invio di un modello precedentemente omesso.
- Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere dettate disposizioni attuative del presente articolo, con particolare riguardo alle modalità da seguire per la comunicazione delle risultanze delle liquidazioni e ai dati utilizzabili per l'effettuazione delle stesse.

NOVITA' IN TEMA DI REDDITO D'IMPRESA

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 è previsto un inasprimento del regime di tassazione frazionata delle plusvalenze di cui all' articolo 86 del TUIR.

La possibilità di rateizzare la tassazione delle plusvalenze patrimoniali in 5 quote annuali viene mantenuta solo per le plusvalenze:

- ✓ derivanti dalla cessione di azienda o ramo di azienda, a condizione che questa sia stata posseduta per un periodo non inferiore a 3 anni;
- ✓ realizzate dalle società sportive professionistiche mediante cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo della prestazione dell'atleta, nei limiti della parte che corrisponde al corrispettivo in denaro, a condizione che tali diritti siano stati posseduti per un periodo non inferiore a 2 anni.

RIENTRANO NELLA MODIFICA

- plusvalenze realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- plusvalenze realizzate diverse da quelle di cui all'articolo 87 del TUIR, vale a dire quelle rientranti nel cd. regime della *participation exemption*.

NON RIENTRANO NELLA MODIFICA

- plusvalenze derivanti dalla cessione di azienda, ovvero di un suo ramo;
- plusvalenze conseguenti all'autoconsumo dei beni d'impresa, all'assegnazione ai soci, ovvero dalla destinazione a finalità estranee all'esercizio di impresa (già secondo le regole attuali sono escluse dalla possibilità di frazionamento della tassazione).



L'inasprimento della tassazione avrà conseguenze anche sulla determinazione degli acconti di imposta dovuti per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (anno 2026 per i soggetti solari).

Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di prossima entrata in vigore.

- Rimozione dell'esclusione del 95% (ovvero del 60%, 50,28% o 41,86% per i soggetti IRPEF) per gli utili che derivano da partecipazioni inferiori al 5%, ovvero di importo non inferiore a 500 mila euro (valore fiscale della partecipazione).
- Per determinare tale percentuale si considerano anche le partecipazioni detenute indirettamente tramite società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile (tenendo conto dell'effetto demoltiplicazione della catena di controllo).
- **I due limiti, quello in percentuale e quello in valore, sono alternativi, sicché per la fruizione del regime pex è sufficiente il superamento di uno solo dei due.**

Esempio catena partecipativa. La società A detiene il 3% della società B, nonché il 60% della società C, che a sua volta detiene il 50% della società B. In tal caso la società A detiene complessivamente il 33% della società B (il 3% sommato al 30% detenuto tramite la controllata C, $60\% \times 50\% = 30\% + 3\% = 33\%$).

L'assunzione di una delibera entro il 31/12/2025 consente di evitare l'inasprimento della tassazione.

Comportamento legittimo: «non configura abuso del diritto il comportamento che il contribuente abbia adottato, rispettando lettera e ratio delle norme, in vista del futuro riconoscimento di un vantaggio tributario» (atto di indirizzo MEF 27/2/2025).

Attenzione a quanto indicato dall'Agenzia in ordine alle delibere adottate per non transitare nel nuovo regime dei dividendi delle persone fisiche (comma 1006 della legge 205/2017). Il principio di diritto 3/2022 ipotizzò possibili contestazioni di simulazione nel caso in cui le delibere stabiliscono termini di pagamento ultrannuali.

- I medesimi vincoli di partecipazione e di valore si applicano ai fini della sussistenza dei requisiti pex (art. 87 TUIR).
- La nuova tassazione si applica alle plusvalenze realizzate in relazione alle cessioni che riguardano titoli e strumenti finanziari simili alle azioni acquisiti o sottoscritti a decorrere dal 1° gennaio 2026. A tal fine, si considerano ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti o i con-tratti sottoscritti in data meno recente (criterio f.i.f.o.).

Nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni.

STOP AI CREDITI D'IMPOSTA 4.0 E 5.0: IL RITORNO ALL'IPER-AMMORTAMENTO

- Fine dei crediti di imposta Transizione 4.0 e 5.0.
- **Solo per i beni materiali 4.0 il credito di imposta spetta in relazione agli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2025 ed effettuati entro il termine lungo (30 giugno 2026).**

SOGGETTI AMMESSI ED AMBITO TEMPORALE

Ai fini delle imposte sui redditi (no IRAP), per i soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali, il costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato in relazione agli investimenti agevolabili effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (effettuazione ex art. 109 TUIR).

Esclusi:

- ✓ professionisti;
- ✓ forfettari;
- ✓ imprese agricole (no reddito d'impresa).

BENI AGEVOLABILI

La maggiorazione è riconosciuta per:

- a) gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla LB 2026 (**aggiornamento elenchi 4.0**), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- b) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta (beni agevolabili Transizione 5.0).

INTERCONNESSIONE

Ai fini della **verifica dell'avvenuta interconnessione** è necessario che il bene

- scambi informazioni con sistemi interni (ad esempio: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (ad esempio: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (ad esempio: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
- sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (ad esempio, indirizzo IP).

IPER-AMMORTAMENTO

Il costo di acquisizione dei predetti beni è maggiorato nella misura del 180 per cento per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 50 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.



Per essere agevolabili gli investimenti devono essere effettuati in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'UE o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, vale a dire Islanda, Liechtenstein, Norvegia.

COSTO AGEVOLABILE

- Articolo 110, co. 1, lett. b), TUIR.
- In caso di leasing, costo sostenuto dal concedente.

POSSIBILITA' DI CUMULO

E' cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto.

La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili.

NESSUN AUTOMATISMO

Per l'accesso al beneficio l'impresa trasmette, in via telematica tramite una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici, sulla base di modelli standardizzati, apposite comunicazioni e certificazioni concernenti gli investimenti agevolabili.

NECESSITA' REGOLAMENTO ATTUATIVO

E' prevista, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, l'emanazione di un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per stabilire le modalità attuative dell'agevolazione.

Da definire: riguardo alla procedura di accesso al beneficio, nonché al contenuto, alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni periodiche, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio.

SOGGETTI ESCLUSI DAI BENEFICI

- ✓ imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- ✓ imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Per le imprese ammesse al beneficio, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

EFFETTI DELLA CESSIONE O DELLA DELOCALIZZAZIONE

Qualora nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione del costo si verifichi il realizzo a titolo oneroso del bene oggetto dell'agevolazione oppure il bene venga destinato a strutture produttive ubicate all'estero (anche se appartenenti allo stesso soggetto), non viene meno la fruizione delle quote residue del beneficio originariamente determinate. Tuttavia, è necessario che, in tali circostanze, l'impresa provveda, nello stesso periodo d'imposta del realizzo, alla sostituzione del bene originario con un bene materiale strumentale avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori. Si precisa ulteriormente che laddove il costo di acquisizione dell'investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

- ✓ La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle agevolazioni.
- ✓ **L'agevolazione risulta assorbita dall'eventuale reddito concordato per il 2026.**

RIFINANZIAMENTO CREDITO D'IMPOSTA 4.0 ANNO 2025

- ✓ Comunicato MIMIT 11/11/2025: esaurimento risorse disponibili per 'Industria 4.0'.
- ✓ Creazione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) finalizzato ad incrementare le risorse a disposizione per il credito d'imposta a favore delle imprese per gli investimenti effettuati secondo il modello 'Industria 4.0': importo 1,3 mld di euro (dotazione precedente 2,2 mld di euro, dotazione complessiva 3,5 mld di euro).
- ✓ **Ne beneficiano gli investimenti in beni materiali 4.0 (quelli di cui all'Allegato A alla L. 232/2016) effettuati dall'1/1/2025 al 31/12/2025 o nel termine "lungo" del 30/6/2026 in caso di avvenuta prenotazione.**
- ✓ Restano valide le regole di cui al D.M. 15/5/2025 (triplice comunicazione).

NOVITA' CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI NELLA ZES UNICA E ZLS



Sono ammessi ai benefici di legge gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028.

Ciascun anno costituisce un autonomo periodo agevolabile.

ZES UNICA MEZZOGIORNO + MARCHE ED UMBRIA

Per ciascuna delle tre annualità agevolabili viene stabilito il nuovo seguente calendario per le prescritte **due comunicazioni per ciascuna annualità** per la quale si intende beneficiare delle agevolazioni.

La prima dev'essere inviata all'Agenzia delle entrate

- dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026 con l'indicazione dell'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e quelle che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2026,
- dal 31 marzo 2027 al 30 maggio 2027 con l'indicazione dell'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2027 e quelle che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2027,
- e dal 31 marzo 2028 al 30 maggio 2028 con l'indicazione dell'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2028 e quelle che si prevede di sostenere fino al 31 dicembre 2028.

Successivamente, pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui sopra inviano dal 3 gennaio 2027 al 17 gennaio 2027, dal 3 gennaio 2028 al 17 gennaio 2028 e dal 3 gennaio 2029 al 17 gennaio 2029 all'Agenzia delle entrate una **comunicazione integrativa** attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella prima comunicazione presentata in riferimento a ciascuna annualità.

La manovra, quali risorse stanziare per l'agevolazione, prevede una dotazione di 2.300 milioni di euro per l'anno 2026, 1.000 milioni di euro per l'anno 2027 e di 750 milioni di euro per l'anno 2028.

Dotazione 2024: 3.400 milioni.

Dotazione 2025: 2.200 milioni.

- Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore LB 2026, approva i modelli di comunicazione da utilizzare.
- Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative fissa la percentuale di agevolazione.

- Estensione per gli anni 2026, 2027 e 2028 del credito d'imposta per le imprese che operano o si insediano nelle Zone logistiche semplificate (ZLS) nel limite di spesa di 100 milioni di euro all'anno.
- Calendario adempimenti come per la ZES unica.

- Agevolazione al 60,3811% di quanto risultante dalla comunicazione integrativa: alle imprese che hanno validamente presentato detta comunicazione, spetta, nell'anno 2026, un ulteriore contributo in forma di credito di imposta, pari al 14,6189% di quello che emerge dalla richiamata comunicazione integrativa.



Spetta a condizione che gli operatori economici interessati non abbiano ottenuto in riferimento ad uno o più degli investimenti oggetto della comunicazione integrativa il credito d'imposta Transizione 5.0.

La maggiorazione non è automatica.

- Per ottenerlo le imprese devono presentare dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026, una comunicazione telematica all'Agenzia delle entrate, nella quale dichiarano, sotto forma di atto notorio, di non aver ottenuto il credito di imposta 5.0.
- Un provvedimento direttoriale da emanare entro il 16 febbraio 2026 deve definire il contenuto informativo della comunicazione e le relative modalità di trasmissione.

Sono previste

- ✓ la rideterminazione proporzionale del contributo aggiuntivo, se ricorrono le ipotesi di rideterminazione del contributo principale.
- ✓ la decadenza proporzionale dal contributo di cui al comma 448, se è accertata l'insussistenza dei requisiti per l'ottenimento del contributo principale oppure se la comunicazione ai sensi del comma 449 presenti elementi non veritieri o dichiarazioni false.



Il contributo è utilizzabile nell'anno 2026 esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 dal 26 maggio 2026 fino al 31 dicembre 2026.

A tale credito d'imposta non si applica il limite di fruizione di 250.000 euro fissato dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.

CREDITI D'IMPOSTA INVESTIMENTI SETTORE PRIMARIO

Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura che effettuano investimenti, anche in leasing, in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla LB 2026 (nuovi elenchi 4.0), a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 28 settembre 2028 è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro nei limiti di spesa fissati (2,1 mln di euro per ciascuno degli anni 2026 – 2028).

RICALCOLO

- Ipotesi:
 - se i beni agevolati sono ceduti a terzi
 - se vengono destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa;
 - in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria.
- Termine: il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti.
- Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
- Ammessi gli investimenti sostitutivi.

ESCLUSI

Beneficiari:

- investimenti 4.0 anno 2025;
- iper-ammortamento;
- proroga ZES agricoltura.

Cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

- Utilizzabile esclusivamente in compensazione.
- Non soggetto al limite di 250.000 euro (crediti d'imposta quadro RU), né 2mln euro (compensazioni annue), né autocompensazione ruoli scaduti .
- I criteri e le modalità per l'attuazione dell'agevolazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della LB 2026.

- Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni agevolative.
- L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione (come per agevolazione ZES). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi fissati per l'agevolazione.

- Con riferimento agli investimenti effettuati dalle microimprese e dalle piccole e medie imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale l'agevolazione spetta in misura pari al 58,7839% del credito risultante dall'ultima comunicazione integrativa presentata, in luogo di una precedente previsione pari al 15,2538%.
- Per gli investimenti effettuati dalle grandi imprese nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, a fronte di una originaria previsione del 18,4805%, il maxi emendamento prevede il 58,6102%.
- Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore il 1° gennaio 2026.

- Ne possono beneficiare gli investimenti agevolabili effettuati tra il 1° gennaio 2026 ed il **15 novembre 2026**.
- Per la fruizione dell'agevolazione, gli operatori economici interessati, comunicano all'Agenzia delle entrate dal 31 marzo 2026 al 30 maggio 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2026. A pena di decadenza dall'agevolazione, i soggetti interessati comunicano altresì, dal 20 novembre 2026 al 2 dicembre 2026, l'ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 1° gennaio 2026 al 15 novembre 2026. Ai fini di tali comunicazioni le imprese interessate utilizzano la modulistica prevista per l'anno 2025.
- La percentuale effettiva di agevolazione sarà resa nota con un provvedimento direttoriale da emanare entro il 12 dicembre 2026.
- Non è soggetto al limite di 250.000 euro (crediti d'imposta quadro RU).

ASSEGNAZIONE, CESSIONE, TRASFORMAZIONE ED ESTROMISSIONE AGEVOLATE

In modo analogo a quanto previsto dalle leggi di bilancio 2023 e 2025, sono riproposte le agevolazioni rispetto alle operazioni di assegnazione e cessioni dei beni ai soci, nonché di trasformazione in società semplice ed estromissione degli immobili dall'impresa individuale.

ASSEGNAZIONE E CESSIONI AGEVOLATE

Le società ammesse alle agevolazioni devono procedere all'assegnazione, ovvero alla cessione entro il 30 settembre 2026, nei confronti dei soci che risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2025 o che siano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della prossima legge di bilancio, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2025.

Le imposte sostitutive conseguenti a tali operazioni devono essere versate quanto al 60% entro il 30 settembre 2026 e la restante parte entro il 30 novembre 2026.

ASSEGNAZIONE E CESSIONI AGEVOLATE

- ✓ I beni agevolabili sono costituiti dai beni immobili non strumentali per destinazione, nonché i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.
- ✓ La differenza tra il valore normale dei beni assegnati o ceduti ed il loro costo fiscalmente riconosciuto è soggetta ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP pari all'8%.
- ✓ Nel caso in cui le società siano considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione o cessione agevolata, l'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al 10,5%.
- ✓ Qualora per effetto dell'assegnazione agevolata si annullino riserve in sospensione d'imposta, è confermata la debenza di una ulteriore imposta sostitutiva pari al 13%.

ASSEGNAZIONE E CESSIONI AGEVOLATE

- Su richiesta della società, ai fini dell'assegnazione degli immobili le plusvalenze possono essere determinate assumendo, in luogo del valore normale, il valore catastale determinato automaticamente secondo il disposto dell'articolo 52, comma 4 del TUIR; quindi, in tale ipotesi il plusvalore imponibile ai fini dell'imposta sostitutiva è pari alla differenza positiva tra il valore automatico ed il costo fiscalmente riconosciuto.
- Per i beni mobili iscritti in pubblici registri, la base imponibile è determinata in via ordinaria (valore normale meno costo fiscale).
- In caso di cessione agevolata ai soci, per la determinazione della base imponibile dell'imposta sostitutiva, se il corrispettivo è inferiore al valore normale, o al valore catastale per gli immobili, va comunque assunto il valore normale stesso (opzionalmente assunto, per gli immobili, sulla base del valore catastale).

ASSEGNAZIONE E CESSIONI AGEVOLATE

- Ai fini delle cd. imposte d'atto, va evidenziato che per le assegnazioni e le cessioni ai soci, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
- Non sussiste alcuna agevolazione riferita all'imposta sul valore aggiunto: si applica secondo le regole ordinarie.

TRASFORMAZIONI AGEVOLATE

- Per le società che hanno per **oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni immobili o beni iscritti nei pubblici registri**, che entro il 30 settembre 2026 si trasformano in società semplici, si applicano le richiamate disposizioni agevolative.

- Riapertura dei termini previsti dal comma 121 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), che consente l'estromissione agevolata dell'immobile strumentale dell'imprenditore individuale.
- Disposizione analoga a quanto previsto dalle leggi di bilancio 2023 e 2025.

ESTROMISSIONE AGEVOLATA

Le agevolazioni si applicano in relazione ai beni immobili strumentali, sia per natura, che per destinazione, posseduti alla data del 30 settembre 2025, alle estromissioni poste in essere dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026. Gli effetti retroagiscono all'inizio del periodo di imposta 2026.

Il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere eseguito alle seguenti scadenze:

- il 60% entro il 30 novembre 2026;
- il 40% entro il 30 giugno 2027.

ESTROMISSIONE AGEVOLATA

- ✓ Sono ammessi all'agevolazione gli imprenditori individuali a prescindere dal regime contabile adottato (irrilevante per i forfettari).
- ✓ L'agevolazione assoggetta l'eventuale plusvalenza ad un'imposta sostitutiva pari all'8%. Per calcolarla, in luogo del valore normale, è consentito fare riferimento al cd. valore catastale automatico.
- ✓ Nessuna agevolazione in tema di iva.

AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO RISERVE IN SOSPENSIONE

- Nuova chance per l'affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta.
- Confermato lo schema dell'analogia previsione contenuta nell'articolo 14 del D. Lgs. 13/12/2024, n. 192, di riforma dell'IRPEF e dell'IRES (regolamento di attuazione con D.M. 27/6/2025).

I saldi attivi di rivalutazione, le riserve e i fondi, in sospensione di imposta, esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2025, possono essere affrancati, in tutto o in parte, con l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 10 per cento.

L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 ed è versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al medesimo periodo d'imposta e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

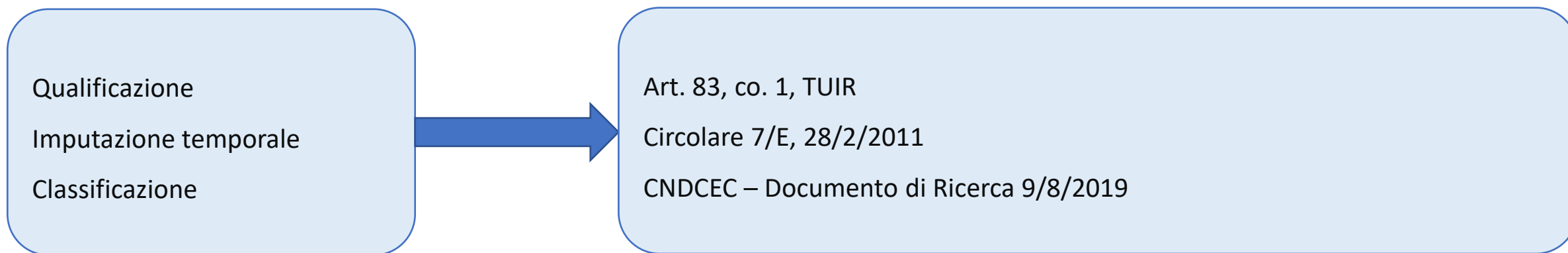
- ✓ Il perimetro oggettivo delle riserve affrancabili è rappresentato sia dalle riserve in sospensione d'imposta moderata, vale a dire quelle tassabili solo in ipotesi di distribuzione, che quelle in regime di sospensione cd. radicale, cioè quelle che scontano la tassazione in ogni caso (ad esempio le riserve per contributi ex art. 55, co. 3, lett. b), del "vecchio" TUIR, la riserva da condono di cui alla L. 516/1982 e L. 413/1991).
- ✓ L'operazione può avvenire anche in misura parziale, non è necessario l'affrancamento di tutte le riserve in sospensione esistenti in bilancio. È ammessa anche l'ipotesi di un affrancamento di parte di una riserva.
- ✓ L'opzione per l'affrancamento si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi contenente i dati e gli elementi per la determinazione del relativo tributo. Ne deriva che il mancato pagamento dell'imposta, previa indicazione in dichiarazione dell'opzione, non pregiudica l'operazione.

AFFRANCAMENTO STRAORDINARIO RISERVE IN SOSPENSIONE DI IMPOSTA

- Gli effetti dell'affrancamento retroagiscono al 1° gennaio 2026. Sarà, pertanto, possibile affrancare le riserve in sospensione rientranti nel perimetro normativo in parola, anche qualora esse siano state già distribuite tra l'inizio dell'esercizio 2026 e la presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Per la contabilizzazione, l'emendamento all'OIC 25 – imposte sul reddito, rilasciato l'8/12/2025, ha introdotto il prg. 65 A: *«La normativa fiscale può prevedere la facoltà per una società di riallineare il valore fiscale delle riserve in sospensione di imposta mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte dirette (cd. affrancamento). In questi casi, il debito per imposta sostitutiva è iscritto nello stato patrimoniale della società in contropartita ad una riserva di patrimonio netto dopo aver riversato, se presenti, le relative imposte differite. Gli eventuali interessi dovuti nel caso di pagamento rateale dell'imposta sostitutiva sono rilevati per competenza quando matureranno e sono imputati al conto economico».*

**DECRETO CORRETTIVO IRES:
NOVITA' IN TEMA DI DERIVAZIONE
RAFFORZATA E CORREZIONE ERRORI
CONTABILI**

Il principio di derivazione rafforzata sovrintende al calcolo del reddito d'impresa e comporta la rilevanza fiscale dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione adottati in bilancio (articolo 83, comma 1, del TUIR), con il conseguente riconoscimento fiscale della rappresentazione contabile fondata sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma.



Restano applicabili le disposizioni del TUIR relative ai limiti, alle esenzioni, alle esclusioni, la ripartizione in più esercizi o la rilevanza del pagamento, per la concorrenza alla determinazione del reddito di impresa.

Esempi:

- ✓ deducibilità costi per auto non strumentali e spese telefoniche (limiti);
- ✓ regime pex (esenzioni);
- ✓ deducibilità per cassa dei compensi agli amministratori (rilevanza del pagamento);
- ✓ ripartizione per quota dell'eccedenza delle manutenzioni deducibili (ripartizione in più esercizi).

ANTE MODIFICHE DECRETO CORRETTIVO

- Applicazione del principio di derivazione rafforzata (in aggiunta alle imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria o abbreviata) nei confronti delle micro imprese che optano per la predisposizione del bilancio in forma ordinaria.

POST MODIFICHE DECRETO CORRETTIVO

- Applicazione del principio di derivazione rafforzata (in aggiunta alle imprese che redigono il bilancio in forma ordinaria o abbreviata) nei confronti delle micro imprese che optano per la predisposizione del bilancio in forma ordinaria **o abbreviata**.

DECORRENZA

Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, quindi, 2025 per i soggetti 'solari'.



Gli enti di investimenti e le imprese di partecipazione finanziaria sono espressamente escluse dalle semplificazioni dell'articolo 2435-ter c.c. (v. co. 5), quindi anche per tali soggetti sussiste l'applicazione del principio di derivazione rafforzata.

DEFINIZIONE DI ERRORE CONTABILE

«Un errore consiste nell'impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili. Possono verificarsi errori a causa di **errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile**» (OIC 29, prg. 44).

L'errore può avere impatto sullo stato patrimoniale e/o sul conto economico e/o sul rendiconto finanziario.

L'errore rappresenta una fattispecie diversa rispetto al cambiamento di stima.

Non costituisce un errore la variazione divenuta necessaria in una valutazione, ovvero in una stima, avvenuta in precedenza sulla base delle informazioni e dei dati disponibili al momento dell'effettuazione.

L'errore rappresenta una fattispecie diversa anche rispetto al cambiamento dei principi contabili.

L'adozione di criteri contabili fatta in base ad informazioni e dati disponibili in quel momento, ma che in seguito si dimostrano diversi da quelli assunti a base della scelta operata se, in entrambi i casi, tali informazioni e dati sono stati al momento del loro uso raccolti ed utilizzati con la dovuta diligenza non costituisce un errore.

RILEVANZA DELL'ERRORE CONTABILE

La rilevanza o meno dell'errore determina le modalità della rilevazione contabile.

«Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell'errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze» (OIC 29, prg. 46).

Non è, pertanto, rilevante se, considerato singolarmente, ovvero insieme ad altri, non influenza le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio.

RILEVANZA DELL'ERRORE CONTABILE

L'OIC non fornisce indicazioni quantitative circa la rilevanza, che va valutata caso per caso **in base «alla dimensione e dalla natura dell'errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze»**. La rilevanza va **contestualizzata**.

Articolo 2423, comma 4, c.c.

«Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta».

MODALITA' E TEMPI DI RILEVAZIONE DELL'ERRORE CONTABILE

«Una correzione di errore deve essere rilevata in bilancio nel momento in cui si individua l'errore e nel contempo sono disponibili le informazioni ed i dati per il suo corretto trattamento» (OIC 29, prg. 47).

La correzione di un errore non rilevante transita per il conto economico e rappresenta una sopravvenienza attiva o passiva.

MODALITA' E TEMPI DI RILEVAZIONE DELL'ERRORE CONTABILE

«La correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d'apertura del patrimonio netto dell'esercizio in cui si individua l'errore. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un'altra componente del patrimonio netto se più appropriato» (OIC 29, prg. 48).

L'errore commesso ed individuato nell'esercizio di riferimento comporta la rilevazione della rettifica della relativa scrittura.

ANTE MODIFICHE DECRETO CORRETTIVO

- Per le imprese sottoposte alla revisione legale dei conti, nel caso di correzione di errori contabili, l'esercizio di competenza fiscale dei medesimi non è più quello originario dell'anno in cui si è verificato il presupposto del componente di reddito, ma diviene quello in cui si rileva l'errore.

POST MODIFICHE DECRETO CORRETTIVO (introduzione comma 1-ter, art. 83, TUIR)

- Per i soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti, la correzione di errori contabili, diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti, assume rilievo, in deroga a quanto disposto nei commi 1 e 1-bis, se effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo e, comunque, entro la data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali i suddetti soggetti hanno avuto formale conoscenza.

REQUISITO SOGGETTIVO

- Imprese, anche micro, con revisione contabile del bilancio per obbligo (escluse revisioni volontarie)

CARATTERISTICHE DELL'ERRORE

- Di qualificazione, quantificazione, imputazione temporale, classificazione, valutazione, purché NON RILEVANTE

LIMITE TEMPORALE

- Effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo.

ULTERIORE CONDIZIONE

- Entro la data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali i suddetti soggetti hanno avuto formale conoscenza.

ULTERIORE REQUISITO AI FINI IRAP

Riconoscimento soltanto se sia il valore della produzione netta relativo al periodo d'imposta in cui è effettuata la correzione sia quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali avrebbero dovuto essere correttamente rilevati non è negativo, anche non tenendo conto dei predetti elementi.

DECORRENZA

Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, quindi, 2025 per i soggetti 'solari'.



Interpello 63/2025: ai fini dell'applicazione della disciplina, è irrilevante il fatto che l'errore sia stato commesso in un esercizio non soggetto a revisione legale dei conti in quanto ciò che rileva, ai sensi dell'art. 83 co. 1 del TUIR, è che sia soggetto a revisione legale il bilancio relativo all'esercizio in cui viene corretto l'errore.

PROCEDURA ORDINARIA COMPONENTI NEGATIVI

Se non sono decorsi i termini per l'accertamento (articolo 43, D.P.R. 600/1973), per ottenere il riconoscimento del costo il contribuente deve ripresentare la dichiarazione del periodo di imposta nel quale vi è la corretta competenza fiscale ed operare una variazione in diminuzione.

L'Agenzia ha chiarito che l'imputazione del costo al conto economico dell'esercizio di rilevazione dell'errore soddisfa il disposto di cui all'articolo 109, comma 4, TUIR (necessità della previa imputazione al conto economico). Tale principio è soddisfatto anche nel caso di imputazione dell'errore al patrimonio netto (risposta interpello n. 12, 21/9/2018).

PROCEDURA ORDINARIA COMPONENTI NEGATIVI

Attenzione: alle ipotesi di dichiarazioni integrative presentate oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione integrativa (cd. ultrannuali) relative alla correzione di errori contabili afferenti ai criteri di competenza temporale, non si applicano le ordinarie limitazioni in ordine al riconoscimento del credito.

Ricordiamo che in caso di dichiarazione integrativa a favore ultrannuale, il credito emergente (non derivante dalla correzione di errori contabili) può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

PROCEDURA ORDINARIA COMPONENTI POSITIVI

Se non sono decorsi i termini per l'accertamento (articolo 43, D.P.R. 600/1973), il contribuente è tenuto, prima di procedere alla sterilizzazione del componente positivo rilevato in bilancio, a presentare dichiarazione integrativa. In tale dichiarazione, per assoggettare a tassazione il ricavo, è necessario procedere ad una variazione in aumento.

ATTO DI INDIRIZZO RICONOSCIMENTO PERDITE COVID E CONTRIBUTI NON IMPONIBILI

ART. 84, CO. 1, TUIR

«La perdita di un periodo d'imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. Per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile la perdita è riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti. **La perdita è diminuita dei proventi esenti dall'imposta diversi da quelli di cui all'articolo 87**, per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5.»

Con la risposta all'interpellanza parlamentare n. 5/04589 del 29 ottobre 2025, l'Agenzia delle Entrate ha confermato la **tesi sostenuta in alcuni atti di accertamento, secondo la quale gli aiuti percepiti dalle imprese nel perimetro della legislazione emergenziale da COVID-19**, che, in applicazione dell'articolo 10-bis del D.L. 137/2020 (cd. decreto ristori), non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, **sono proventi esenti ed in quanto tali determinano la rettifica delle perdite da riportare**: «la nozione di proventi «esclusi» attiene più propriamente a quei componenti di reddito che non sono tassati per esigenze di carattere strutturale, in quanto, ad esempio, o sono stati già tassati (come, e.g., i dividendi, perché considerati tassati in capo al soggetto che li eroga, così la risoluzione 126/2005) o lo saranno in futuro».

CONSEGUENZE DELL'INTERPRETAZIONE DEL FISCO

- ✓ Disparità di trattamento rispetto alle imprese che, nonostante la percezione di contributi COVID hanno dichiarato redditi imponibili.
- ✓ Possibilità di rettificare le perdite anche in presenza di contributi non imponibili di altra natura (crediti d'imposta 4.0, 5.0. R&S, ecc.)

CONTENUTO DELL'ATTO DI INDIRIZZO DEL 22/12/2025

- ✓ In aggiunta ai proventi esclusi (ad esempio i dividendi) ed a quelli esenti, è stato esplicitato un terzo genere rappresentato dai componenti positivi che non concorrono alla formazione del reddito imponibile e, generalmente, alla determinazione del valore della produzione imponibile ai fini dell'imposta .
- ✓ **Solo i proventi esenti riducono l'importo delle perdite riportabili.**
- ✓ **I proventi che il Legislatore dichiara quali non imponibili sono assimilati a quelli esclusi, sicché non incidono sulla perdita riportabile. Ne deriva che la limitazione al riporto delle perdite non si rende applicabile.**

CONTENUTO DELL'ATTO DI INDIRIZZO DEL 22/12/2025

- ✓ Sono assimilati ai contributi COVID quelli derivanti da «altre disposizioni che, nel disciplinare i contributi, adottano formulazioni normative analoghe a quelle emanate in occasione della pandemia da COVID-19».
- ✓ «Gi Uffici dell'Amministrazione finanziaria si atterranno ai contenuti dell'atto di indirizzo»